



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO MISURA 12 - INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA
QUADRO SULLE ACQUE (ART. 30)

Sottomisura – 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dai proprietari e possessori privati di aree forestali e loro associazioni nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi ecosistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.

Destinatari del bando

- Proprietari e possessori privati di superfici forestali e loro associazioni

Annualità

2017

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 86.240,00 di quota FEASR, pari a € 200.000,00 di spesa pubblica per l'anno di impegno.

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2017

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Pietro Politi

tel. 071/8063520; pietro.politi@regione.marche.it

Indice

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità	6
3.	Ambito territoriale	6
4.	Dotazione finanziaria	7
5.	Descrizione del tipo di intervento	7
5.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1.	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i>	7
5.1.3.	<i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2.	Tipologia dell'intervento	8
5.2.1.	<i>Impegni collegati all'attuazione della Misura</i>	8
5.2.2.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR</i>	12
5.3.	Spese ammissibili	12
5.4.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuti di Stato	12
5.5.	Selezione delle domande di aiuto	13
5.6.	Clausola di revisione	13
5.7.	Trasferimento degli impegni	13
6.	Fase di ammissibilità	14
6.1.	Presentazione della domanda di sostegno	14
6.1.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	14
6.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	15
6.1.2.1.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	15
6.1.2.2.	<i>Modifica per ritiro parziale</i>	16
6.1.2.3.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	16
6.1.3.	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	17
6.1.4.	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	17
6.2.	Istruttoria di ammissibilità	19
6.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	19
6.2.2.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	19
6.2.3.	<i>Richiesta di riesame e provvedimento di inammissibilità</i>	19
6.2.4.	<i>Completamento istruttoria</i>	20
6.2.5.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	20

7.	Fase di realizzazione e pagamento	20
7.1.	Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni	20
7.1.1.	<i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento</i>	21
7.1.2.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	21
7.1.3.	<i>Istruttoria delle istanze di pagamento</i>	21
7.2.	Erogazione dei premi.....	22
7.3.	Chiusura del procedimento amministrativo.....	22
7.4.	Controlli e sanzioni	23
7.4.1.	<i>Calcolo delle riduzioni ed esclusioni</i>	23
7.5.	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	24
8.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	24

ALLEGATI

Allegato A Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Indicazione del periodo di attuazione dei lavori ed estremi degli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti

Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla verifica di impresa in difficoltà

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Autorità di Gestione (A.d.G.): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BOSCO O FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici." (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

INTERVENTO: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E ANIMALI: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate

OPERAZIONE: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE DETERMINATA: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

USO: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura è finalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dai proprietari o possessori privati di aree forestali nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi ecosistemici e favoriscono una gestione sostenibile delle risorse.

3. Ambito territoriale

La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) nelle quali sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate. Le singole azioni descritte nel § 5.2.1 sono attive nelle aree di seguito dettagliate.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340005, IT5340021.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310010, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330013, IT5330014, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340003, IT5340005, IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340018, IT5340019, IT5340020, IT5340021.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320002, IT5320003, IT5320004, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320016, IT5320017, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340013, IT5340014, IT5340015, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 200.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria delle domande di sostegno - pagamento ammesse al finanziamento.

La dotazione finanziaria totale ammonta a € 86.240,00 di quota FEASR, pari a € 200.000,00 di spesa pubblica per l'annualità di cui al presente bando.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono sia i proprietari privati, sia i possessori privati di superfici forestali e loro associazioni.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno:

1. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in godimento alla data del 15/05/2017.

2. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.
3. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono quindi essere situate sui territori delle aree Rete Natura 2000 della Regione Marche.
4. Il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000.
5. Il sostegno è concesso alle sole superfici all'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici vincoli⁵ con atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione.

5.1.3. *Requisiti del progetto*

- La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro.
- Le particelle oggetto della richiesta di indennità devono essere inserite all'interno del fascicolo aziendale del richiedente.
- Per tutte le aree oggetto di indennità il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione al taglio rilasciata dagli enti competenti in materia e, ove previsto, dal nulla osta rilasciato dall'area protetta e deve fornire la cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito).

5.2. **Tipologia dell'intervento**

5.2.1. *Impegni collegati all'attuazione della Misura*

Il beneficiario del sostegno è compensato per le seguenti azioni:

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.

⁵ Vincoli piani di gestione o misure di conservazione

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

Quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, devono essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

Al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere la superficie da riservare al taglio deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.

Informazioni specifiche della misura

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
<p>Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha. Obbligo nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari di rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio 	<p>Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche</p>

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
<p>Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli).</p> <p>Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.</p>	<p>Gli articoli 24 e 28 prevedono il rilascio di una matricina ad invecchiamento indefinito ogni 2000 metri. L'impegno risulta pertanto riguardare 5 piante soprannumerari e rispetto a quanto previsto dalla normativa</p>	<p>Viene lasciato ad invecchiamento indefinito il numero di matricine prescritto dalla norma</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli 	<p>Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico</p>
<p>Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.</p> <p>Obbligo quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, di rilasciate delle isole di invecchiamento nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio 	<p>Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche</p>

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
<p>Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio in prossimità degli impluvi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio 	<p>Protezione delle aree umide dagli effetti delle utilizzazioni forestali. Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale</p>
<p>Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.</p>	<p>Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo</p>	<p>La normativa prevede l'obbligo di rilascio delle piante ad invecchiamento indefinito ma non quello della loro marcatura ed individuazione puntuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli 	<p>Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico, favorendo al contempo le attività gestionali dell'ente gestore</p>

Vincoli e durata degli impegni

Il sostegno è erogato annualmente per ettaro di foresta per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati nelle zone interessate dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Pertanto il periodo di impegno è pari a un anno (1) dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 come termine per la presentazione della domanda iniziale.

La data di inizio dei lavori di taglio dell'area boschiva va individuata a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, mentre la data di fine lavori potrà protrarsi fino al termine dell'impegno annuale.

L'aiuto è erogato nel solo anno in cui si effettua il taglio del bosco autorizzato dall'ente competente ai sensi dell'art. 10, comma 5, primo paragrafo, della l.r. n. 6/2005.

5.2.2. *Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR*

Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell'Azione 4 e dell'Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa superficie vengano chieste entrambe le azioni l'importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente a 200 €/ha.

5.3. Spese ammissibili

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti presenti all'interno delle Aree Natura 2000 derivanti dalle previsioni delle misure di conservazione previste per il settore forestale. L'importo del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed è erogato annualmente.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuti di Stato

L'importo del pagamento della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013.

Di seguito vengono dettagliati i costi ad ettaro di superficie oggetto di domanda.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- **200 Euro** per la realizzazione (comprensiva di tutte le attività connesse alla loro realizzazione dalla fase progettuale all'individuazione sul territorio) di isole di biodiversità da lasciare ad invecchiamento indefinito su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- **150 Euro** per il rilascio di 5 ulteriori matricine ad invecchiamento indefinito rispetto alle 5 previste dalla normativa regionale.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro

- **200 Euro** per il rilascio di aree non tagliate nelle aree oggetto di autorizzazione al taglio.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore

- **120 Euro** per il rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. La superficie da riservare al taglio, al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere, deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- **200 Euro** per le attività connesse alla marcatura degli alberi da lasciare ad invecchiamento indefinito e alla conseguente registrazione e georeferenziazione degli stessi.

Tutti i suddetti aiuti sono da comunicare ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

I contributi sono concessi nell'ambito del regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 -MISURA 12, SOTTOMISURA 12.2 – Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000" istituito con DGR n 434 del 02/05/2017, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER, GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015). Aiuto di stato SA.47967.

Si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, come riportate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale sopra citata.

5.5. Selezione delle domande di aiuto

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà alla formazione della graduatoria.

5.6. Clausola di revisione

L'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 non prevede l'applicazione della clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi del presente bando.

5.7. Trasferimento degli impegni

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto assuma a suo carico l'impegno sulla superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'obbligo di inoltrare tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) contenente l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua. Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina l'inizio del procedimento⁶.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno - pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto delegato (allegare delega) – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

L'iter sarà completato solo, **a pena d'inammissibilità**, con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli allegati indicati al successivo § 6.1.3, in formato PDF, entro la data del 09/06/2017 (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul SIAN entro i termini di cui al § 6.1.2) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

⁶ L. 241/90

SDA_PU	Ufficio decentrati di Pesaro	PU	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it
SDA_AN	Ufficio decentrato di Ancona	AN	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA_MC	Ufficio decentrato di Macerata	MC	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA_AP	Ufficio decentrato di Ascoli Piceno	AP	regione.marche.cmi@emarche.it
SPA	Servio Politiche Agroalimentari	AN	regione.marche.agricoltura@emarche.it

6.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

La *domanda iniziale* deve essere presentata entro il termine del **15 maggio 2017**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al 09 giugno 2017. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine del 09 giugno 2017,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.1. *Modifica Domanda iniziale*

È possibile presentare una "domanda di modifica"⁷ della domanda iniziale, fino al 31/05/2017, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "*in sostituzione della domanda*", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

⁷ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 09 giugno 2017.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 09 giugno 2017;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁸ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale:

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.3. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

⁸ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Alla domanda dovranno essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione

- Dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dell'autorizzazione al taglio e dell'eventuale nulla osta rilasciato da area protetta qualora necessario secondo il modello allegato (Allegato A). In tale dichiarazione dovranno essere indicati anche la data di inizio e la data di fine lavori concernenti le operazioni di taglio dell'area boschiva.
- Cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito in formato shapefile). L'invio di questa documentazione non è necessaria per l'Azione 1 (cfr. paragr.5.2.1.) poiché verrà acquisita in fase di istruttoria presso l'Ente di gestione del sito.

Per quanto riguarda le modalità e la tempistica di consegna si rimanda a quanto stabilito nel precedente § 6.1.1.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata anche la dichiarazione rilasciata dal soggetto deputato alla tenuta della contabilità e della fiscalità del richiedente (Allegato B) inerente il fatto che l'impresa non rientra fra quelle classificate come "impresa in difficoltà".

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"⁹⁾

⁹ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda).

NON si considera errore palese:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC ¹⁰.

devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

¹⁰ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, il mantenimento degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni¹¹ decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dal Bando;
- domande non sottoscritte digitalmente, con le modalità previste;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio, al richiedente, della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3. Richiesta di riesame e provvedimento di inammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹²), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

¹¹ In caso di ritardo, decorrenti dal giorno di apertura delle funzionalità SIAN

¹² Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente responsabile di misura.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Il decreto di approvazione che conclude il procedimento, viene comunicato agli interessati tramite PEC. Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla ricezione del decreto; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione del decreto.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti,:

- a) 15/05/2017 per le "domande iniziali";
- b) 31/05/2017, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine previsto del 15/05/2017. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 09/06/2017 sono irricevibili.

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 09/06/2017.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09/06/2017 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. se le aziende non sono state selezionate nel campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione estratto per il controllo in loco;

2. se le aziende fanno parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (a campione e non), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:

- controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
- individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 Maggio. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda; gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 come termine per la presentazione della domanda iniziale.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La comunicazione del provvedimento di chiusura con esito negativo o parzialmente positivo del procedimento amministrativo viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'articolo 19 bis del Reg 640/2014 e ss.mm.ii. relativo anche alle indennità Natura 2000.

Riduzioni ed esclusioni

«1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»;

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli

connessi alla superficie o al numero di animali, l'aiuto viene ridotto o negato.

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i richiedenti che i dati personali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 196/2003.

I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul BURM e sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale>, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

ALLEGATO A bando sottomisura 12.2 del PSR Marche 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Indicazione del periodo di attuazione dei lavori ed estremi degli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

NB: compilare solo il/i rigo/ghi di interesse con riferimento ai luoghi oggetto della domanda di aiuto

IL SOTTOSCRITTO _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via/piazza _____
_____ codice fiscale _____ in qualità di
beneficiario/legale rappresentante del/i beneficiario/i denominato/i _____
_____ con sede legale nel Comune di
_____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA _____,
C.F. _____,

DICHIARA

che i lavori concernenti le operazioni di taglio dell'area boschiva oggetto della domanda di sostegno/pagamento relativi all'indennità forestale Natura 2000 di cui al bando in oggetto avranno la seguente **data di inizio lavori** (successiva alla data di presentazione della domanda) _____ e la seguente **data di fine lavori** (entro la data di scadenza dell'impegno annuale) _____ impegnandosi a comunicare entro 30 giorni eventuali modifiche di tali date.

DICHIARA

inoltre di essere in possesso degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dagli indicati Enti competenti per il taglio delle aree boschive oggetto della domanda di aiuto per l'indennità forestale Natura 2000 e ne riporta di seguito gli estremi

1) Autorizzazione al taglio per tutta l'area interessata dalla domanda

Ente competente che ha rilasciato l'atto: _____

Estremi dell'atto (n. protocollo, data di rilascio): _____

2) Nulla osta Ente gestore del Parco o Riserva (qualora necessario).

Ente competente che ha rilasciato l'atto: _____

Estremi dell'atto: (n. protocollo, data di rilascio): _____

3) Eventuali altri nulla osta, pareri, autorizzazioni, comunque denominate.

Ente competente che ha rilasciato l'atto: _____

Estremi dell'atto autorizzativo: (n. protocollo, data di rilascio): _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La dichiarazione può essere anche sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e ii. e del D.P.R. n. 445/200 e norme collegate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

ALLEGATO B bando sottomisura 12.2 del PSR Marche 2014/2020.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

relativa alla verifica di impresa in difficoltà

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto:

Beneficiario richiedente: _____

Indennità Natura 2000 PSR 2014/2020 relativo alle seguenti aree: _____

Fonte di finanziamento pubblico: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 – Bando Misura 12, sottomisura 12.2. Regime di aiuto di Stato in esenzione **SA.47967** ai sensi dell'articolo 36 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014. – bando emanato con decreto n. _____/SPA del _____

Domanda di sostegno pagamento n°: _____

IL SOTTOSCRITTO

_____ nato a _____

_____ il _____ residente a _____

_____ in Via _____

n. _____ codice fiscale _____ iscritto al n. _____ dell'Albo

Professionale _____ della Provincia di _____ in qualità

di _____ della società/studio libero professionale/associazione

professionale/.../_____ ,

in esecuzione dell'incarico di responsabile della **tenuta della contabilità e della fiscalità** conferito dal/la

sig./ra _____ in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'impresa beneficiaria del bando avente la seguente denominazione/ragione sociale

_____ con sede

legale nel Comune di _____ via/piazza _____

_____ n. _____, partita IVA/C.F. _____

_____ , consapevole delle

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impresa sopra indicata non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" in quanto non è incorsa in alcuna di tali circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) l'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) l'impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, negli ultimi due anni:
- i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0; che le spese inerenti la realizzazione degli investimenti in oggetto hanno dato luogo ad adeguate registrazioni contabili in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ai principi contabili, così come comprovate dai registri esibiti e consegnati in copia in sede di istruttoria della domanda di pagamento del contributo.

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

li

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La dichiarazione può essere anche sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e ii. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

La dichiarazione può essere anche sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e ii. e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.